



## Circolare

---

**Destinatari** : - Autorità cantonali competenti in materia di mercato del lavoro  
- Autorità competenti in materia di migrazione dei Cantoni e delle città di Berna, Bienne, Lausanne e Thun, nonché del Principato del Liechtenstein

**Luogo, data** : Berna-Wabern, 11 dicembre 2018

**Riferimento del fascicolo:** FS 2018-11-29/109

---

### **Accordo sulla libera circolazione delle persone ALC Proroga del regime transitorio applicabile ai lavoratori della Croazia**

Gentili Signore e Signori,

il 7 dicembre 2018 il Consiglio federale ha deciso di prorogare per tre anni il periodo transitorio applicabile ai lavoratori della Croazia dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2017, del Protocollo III all'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC)<sup>1</sup>.

Il disciplinamento attuale rimane dunque applicabile ai lavoratori provenienti dalla Croazia fino al 31 dicembre 2021<sup>2</sup>. Si è pertanto rinunciato a porre in consultazione le modifiche apportate alle Istruzioni OLCP, che saranno pubblicate prossimamente sul nostro sito Internet all'indirizzo seguente:

<https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/publiservice/weisungen-kreisschreiben/fza.html>

La presente circolare riassume le condizioni alle quali i cittadini croati potranno accedere al mercato svizzero del lavoro durante questa seconda fase transitoria. I lavoratori per i quali è mantenuto l'attuale regime di restrizioni all'accesso del mercato del lavoro sono trattati al punto 1 della presente circolare. Il punto 2 illustra la situazione dei cittadini croati che si stabiliscono in Svizzera in qualità di lavoratori indipendenti.

---

<sup>1</sup> Cfr. i documenti allegati.

<sup>2</sup> Eccezione: i lavoratori croati che si stabiliscono in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa indipendente beneficeranno della libera circolazione delle persone dal 1° gennaio 2019 (cfr. n. 2 della presente circolare).

## **1. Principio: mantenimento dell'attuale regime fino al 31 dicembre 2021**

Le restrizioni di accesso al mercato svizzero del lavoro, il cui mantenimento è previsto dall'articolo 10 paragrafi 1c, 2c e 3c ALC, concernono le persone seguenti:

- i cittadini croati che assumono un impiego in Svizzera; e
- i fornitori di prestazioni di servizi transfrontaliere provenienti dalla Croazia.

### **1.1 Cittadini croati che assumono un impiego in Svizzera**

I cittadini croati che assumono un impiego in Svizzera rimangono assoggettati, dal primo giorno di lavoro, alla priorità dei lavoratori indigeni, al controllo delle condizioni salariali e lavorative nonché al contingentamento<sup>3</sup>.

Per questo motivo il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata o di un permesso di dimora richiede una preliminare decisione delle autorità cantonali competenti in materia di mercato del lavoro.

Soltanto i lavoratori qualificati<sup>4</sup> che rispondono alla domanda del mercato del lavoro possono beneficiare di un permesso di soggiorno di breve durata di quattro mesi al massimo senza computo sui contingenti.

### **1.2 Prestazioni di servizi transfrontaliere provenienti dalla Croazia**

Un permesso rimane necessario dal primo giorno di attività per i lavoratori provenienti dalla Croazia<sup>5</sup> che forniscono in Svizzera una prestazione transfrontaliera nei settori seguenti: edilizia e settori collegati, orticoltura, pulizie industriali e sicurezza. Prima del rilascio del permesso le competenti autorità cantonali devono controllare se le condizioni sono adempite.

Negli altri settori, detti «generalisti», le prestazioni transfrontaliere di servizi sono assoggettate al medesimo disciplinamento applicabile ai fornitori di servizi dell'UE-27/AELS.

## **2. Cittadini croati che si stabiliscono in Svizzera come indipendenti**

Dal 1° gennaio 2019, i cittadini croati che si stabiliscono in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa indipendente ottengono un permesso di dimora (permesso B UE/AELS) alle medesime condizioni dei cittadini dell'UE-25/AELS: devono fornire la prova dell'attività al momento della presentazione della domanda e non sono più soggetti al periodo di preparazione e al contingentamento dei permessi<sup>6</sup>.

In caso di seri dubbi sull'esercizio reale e intenso dell'attività lucrativa indipendente in Svizzera e sull'effettiva realizzazione di un introito regolare che permetta di sopperire ai propri bisogni, le autorità cantonali competenti continuano a poter esigere – in ogni momento durante la durata di validità del permesso – nuovi mezzi di prova e revocare il permesso nel caso in cui le condizioni per il rilascio non sono più soddisfatte.

I cittadini croati che esercitano un'attività lucrativa indipendente e desiderano passare a un'at-

<sup>3</sup> Per il 2019, i contingenti annuali sono stati fissati a 953 unità per il permesso L UE/AELS e 103 unità per il permesso B UE/AELS.

<sup>4</sup> Cfr. art. 23 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20).

<sup>5</sup> Si tratta di imprese con sede in Croazia che distaccano lavoratori di qualsiasi nazionalità e di cittadini croati indipendenti con sede in uno Stato membro dell'UE/AELS.

<sup>6</sup> I titolari di un permesso di breve durata in quanto lavoratori salariati che passano a un'attività indipendente sono soggetti a un obbligo di notifica, il che richiede il rilascio di un nuovo permesso di dimora alle condizioni di cui più sotto.

tività salariata continuano a dover richiedere un nuovo permesso, che sarà rilasciato a condizione che sia disponibile una pertinente unità di contingente. Occorre inoltre verificare le condizioni relative al mercato del lavoro (priorità dei lavoratori indigeni, controllo delle condizioni salariali e di lavoro).

Durante la seconda fase transitoria, che entra in vigore il 1° gennaio 2019, le zone di frontiera restano applicabili a tutti i frontalieri cittadini della Croazia, compresi quelli che stabiliscono in Svizzera la sede della loro impresa. Durante la settimana possono soggiornare in Svizzera, anche al di fuori delle zone di frontiera, purché esercitino un'attività lucrativa entro le zone di frontiera svizzere ed abbiano la residenza principale in una zona di frontiera vicina alla Svizzera.

La presente circolare annulla e sostituisce quella del 21 dicembre 2016 relativa all'estensione dell'ALC alla Croazia. Entra in vigore il 1° gennaio 2019.

Ringraziandovi per la preziosa collaborazione, vi porgiamo distinti saluti.

Segreteria di Stato della migrazione SEM



Cornelia Lüthy  
Vicedirettrice

Allegati:

- Comunicato stampa
- Revisione parziale dell'OLCP
- Rapporto esplicativo

Copia a:

- Associazione degli uffici svizzeri del lavoro AUSL
- Associazione dei servizi cantonali di migrazione ASM